STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 21 ottobre 2014

Oggetto: **Circolare n. 18/2014 del 21 ottobre 2014**

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **COMUNICAZIONE BENI IN USO AI SOCI E FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE ENTRO IL 30 OTTOBRE**

OGGETTO: Comunicazione beni in uso ai soci e finanziamenti alle imprese entro il 30 ottobre

Con il **Provvedimento del 16 aprile 2014** l'Agenzia delle Entrate aveva **modificato il termine** di presentazione della **comunicazione** dei dati relativi ai **beni** dell'impresa **concessi in godimento ai soci/familiari** ovvero ai **finanziamenti/ capitalizzazioni effettuati /ricevuti dai soci**.

La scadenza è stato fissata al **30° giorno successivo al termine di presentazione del mod. UNICO** del periodo d'imposta in cui i beni sono stati concessi/permangono in godimento, ovvero in cui i finanziamenti/capitalizzazioni sono stati ricevuti.

Pertanto **la comunicazione relativa al 2013**, che secondo le vecchie regole doveva essere presentata entro il 30 aprile 2014, **slitta al 30.10.2014**.

LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI	
LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI	L'art. 2, commi da 36-*terdecies* a 36-*duodevicies*, del **D.L. n. 138/2011** (c.d. "**Manovra di Ferragosto 2011"**) ha **modificato**, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011, quindi **dal 2012** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il **trattamento fiscale dei beni concessi** dall'imprenditore **in godimento ai soci o ai familiari**, stabilendo che: ♦ **la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento** dei beni **ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento** di beni dell'impresa a soci/familiari costituisce **reddito diverso in capo al socio/familiare** dell'imprenditore; ♦ **i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento al socio/familiare** dell'imprenditore **per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato** del diritto di godimento sono **indeducibili**. **L'impresa concedente il bene o il socio/familiare** deve **comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento,** secondo le modalità indicate dal **Provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate n**. 94902 del 2 agosto 2013** ed utilizzando il **modello** ad esso allegato La comunicazione **può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.**
SOGGETTI INTERESSATI	L'obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti, purché residenti: ♦ **imprenditore individuale;** ♦ **società di persone** (società in nome collettivo e società in accomandita semplice); ♦ **società di capitali** (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni); ♦ **società cooperative;** ♦ **stabili organizzazioni di società non residenti;**

	♦ **enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.** Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le "**società semplici**".
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE	La comunicazione deve essere effettuata **per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta**. L'obbligo sussiste **anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento** della comunicazione. Nella comunicazione **devono essere indicati i seguenti elementi**: ♦ per le **persone fisiche**: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato; ♦ per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza; ♦ **informazioni circa l'utilizzo del bene;** ♦ **data della concessione (data di inizio e fine),** ♦ **corrispettivo versato;** ♦ **valore di mercato del bene.**
BENI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE	Sono **esclusi dalla comunicazione:** ♦ i **beni** concessi in godimento agli **amministratori**; ♦ **i beni** concessi in godimento al **socio dipendente o lavoratore autonomo**, qualora detti beni costituiscano **fringe benefit** assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del Testo unico delle imposte sui redditi; ♦ i **beni** concessi in godimento all'**imprenditore individuale**; ♦ i **beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale,** residenti o non residenti, **concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;** ♦ gli **alloggi delle società cooperative edilizie** di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; ♦ i **beni ad uso pubblico** per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge; ♦ i **finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore**; ♦ i **beni di valore non superiore a € 3.000 (al netto IVA), rientranti nella categoria "*altro*" del tracciato,** ossia i beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).

LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI	
LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI	L'art. 2, comma 36-*septiesdecies*, del **D.L. n. 138/2011** (c.d. "**Manovra di Ferragosto 2011"**), per rafforzare le misure volte al recupero della base imponibile non dichiarata tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito, ha previsto che l'Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall'impresa, deve tenere conto anche di **qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società da parte dei soci o dei familiari dell'imprenditore.** Per semplificare l'adempimento, il **Provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. **94904 del 2 agosto 2013** ha stabilito che **l'obbligo** di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste **se nell'anno di riferimento (2013 nel caso di specie) l'ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a 3.600 euro**, limite riferito, distintamente, ai **finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue**. Inoltre, l'obbligo di comunicazione **non sussiste in relazione a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione è già in possesso** (ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
SOGGETTI INTERESSATI	L'obbligo di comunicazione sussiste per i **soggetti che esercitano attività d'impresa,** sia in forma individuale che collettiva, e **che hanno ricevuto i finanziamenti o le capitalizzazioni.** Non è previsto **nessun obbligo a carico dei soci/familiari** che hanno effettuato il finanziamento/capitalizzazione.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE	Nella comunicazione, per la quale deve essere utilizzato il **modello** allegato al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 94904 del 2 agosto 2013, devono essere indicati i seguenti elementi: ♦ **codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero;** ♦ **ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.**
TERMINE DEGLI ADEMPIMENTI	L'Agenzia delle entrate con il Provvedimento del 16.04.2014, che ha accolto le richieste delle associazioni di categoria, ha stabilito che la **comunicazione dei beni in godimento ai soci e finanziamenti alle imprese potrà essere inviata fino al 30° giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi.** Poiché la **modifica** è intervenuta direttamente sui Provvedimenti 94902 e 94094, i nuovi termini sono **a regime**. A seguito della modifica, quindi, **il termine di presentazione della comunicazione riferita al 2013 è il 30.10.2014.**